

**Edizione di lunedì 31 Maggio 2021**

## **EDITORIALI**

**Euroconference In Diretta: gli argomenti della 44esima puntata**  
di **Sergio Pellegrino**

## **AGEVOLAZIONI**

**Il credito d'imposta affitti dopo il Decreto Sostegni bis**  
di **Alessandro Carlesimo**

## **IMU E TRIBUTI LOCALI**

**Immobili delle scuole paritarie: vita dura per l'esenzione Imu**  
di **Luca Caramaschi**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Il registro dei volontari degli enti del terzo settore**  
di **Guido Martinelli**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: sanzioni**  
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **PODCASTING**

**I 6 format podcast più apprezzati ed efficaci**  
di **Ester Memeo - Podcast Producer**

## EDITORIALI

---

### ***Euroconference In Diretta: gli argomenti della 44esima puntata***

di Sergio Pellegrino



Quest'oggi, alle ore 9, il **44esimo appuntamento** con *Euroconference In Diretta*.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Ampio spazio sarà dato all'analisi delle principali novità del **decreto Sostegni-bis**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 maggio.

Ci soffermeremo innanzitutto sull'esame dei **contributi a fondo perduto** introdotti dall'**articolo 1 del decreto**, che presentano una **strutturazione più articolata** rispetto ai precedenti provvedimenti, contemplando **tre diverse tipologie**, alternative fra loro.

Passeremo quindi a trattare i temi dell'**incremento del limite di compensazione annuale attraverso il modello F24** e dell'ampliamento della possibilità di **utilizzare in un'unica soluzione il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla L. 178/2020**.

Quindi l'importante **modifica dell'[articolo 26 del D.P.R. 633/1972](#)**, con l'introduzione di nuove regole per l'**emissione delle note di variazione IVA derivanti dalle procedure concorsuali**.

E ancora il **rafforzamento dell'ACE** e le **agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36**.

Per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia**, nella settimana appena trascorsa abbiamo avuto **3 risoluzioni** e **16 risposte ad istanze di interpello**: da segnalare in particolare la **[risposta n. 369 del 24 maggio](#)**, che indica come sia esente da Iva la cessione del credito d'imposta generato dal superbonus.

Fra le **pronunce della Corte di Cassazione**, da evidenziare la **[sentenza della sezione penale n.](#)**

[20928 del 27 maggio](#) che analizza i presupposti del **delitto di omesso versamento di ritenute**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni**, che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze** si concentrerà sul **versamento della prima rata dell'Imu**.

Nella **sessione** dedicata alle **agevolazioni edilizie**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie di Euroconference Consulting**, ci soffermeremo sulla possibilità da parte delle **imprese** di beneficiare del **sismabonus** e dell'**ecobonus** per gli interventi realizzati sugli immobili posseduti.

**Roberto Bianchi** nella **sessione di approfondimento** si occuperà del **contributo a fondo perduto** regolato dal **decreto Sostegni**, esaminando le indicazioni date dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare n. 5/E/2021](#), che evidentemente assumono rilevanza anche per i contributi a fondo perduto del **decreto Sostegni-bis**.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il credito d'imposta affitti dopo il Decreto Sostegni bis***

di **Alessandro Carlesimo**

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **Decreto Sostegni bis**, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. 123 del 25/5/2021) introduce nuove forme di sostegno in risposta alla congiuntura negativa da Covid-19.

Tra le misure più importanti, il legislatore non dimentica il **tax credit locazioni**.

**Il bonus riconosciuto ai conduttori viene infatti potenziato tramite l'estensione del periodo rilevante dell'agevolazione.**

*In primis* l'[articolo 4, comma 1, D.L. 73/2021](#) proroga dal 30 Aprile 2021 al 31 Luglio 2021 il **credito spettante alle imprese operanti nel settore turistico e ricettivo**. Restano immutati i presupposti e condizioni di utilizzo: il credito compete a condizione che **le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.**

L'**entità del credito** è determinata applicando le seguenti percentuali ai canoni versati:

- **60% nel caso di contratti di locazione;**
- **30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse;**
- **30% nel caso di affitto d'azienda relativo ad agenzie di viaggio e tour operator;**
- **50% nel caso di affitto d'azienda di strutture turistico ricettive.**

Inoltre, a mente dell'[articolo 28, comma 3, D.L. 34/2020](#), per i soggetti in parola l'agevolazione è fruibile **a prescindere dall'ammontare dei ricavi registrati nei periodi precedenti.**

Nel caso di imprese multiattività, **l'estensione della misura al 31 luglio** trova applicazione se l'attività turistico ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator è **prevalente rispetto alle altre eventualmente esercitate.**

All'indomani dell'intervento legislativo **risulta innovata anche la disciplina del bonus locazioni e affitti rivolto ai soggetti diversi dalle imprese operanti in ambito turistico**, relativamente ai canoni corrisposti per l'utilizzo degli immobili destinati ad attività industriale, agricola, artigianale, agricola, all'esercizio di arti e professioni.

La modifica si sostanzia nella **riproposizione, per le mensilità da gennaio a maggio 2021, del credito già riconosciuto con riferimento ai mesi da marzo a giugno 2020 e da ottobre a dicembre 2020** (alle condizioni previste dai Decreti Ristori), nonché nel **cambiamento dei parametri di accesso** all'agevolazione.

Per i soggetti che svolgono attività economica diversi dalle imprese turistiche, **dunque, il bonus compete sino alla mensilità di maggio 2021, previa verifica delle seguenti condizioni:**

- **conseguimento di ricavi o compensi 2019 non eccedenti la soglia dei 15 milioni di euro;**
- **ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.**

Il criterio di verifica del fatturato su base mensile determinato "mese su mese" è stato così rimpiazzato da quello di misurazione del **calo medio mensile degli introiti calcolato confrontando i periodi che coprono l'arco temporale 1° aprile – 31° marzo.**

Il requisito del **calo del fatturato, tuttavia, non opera per gli operatori che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.**

Anche **gli enti non commerciali possono beneficiare del credito d'imposta per le mensilità da gennaio a maggio 2021**, indipendentemente dalla sussistenza o meno della contrazione dei ricavi o dei compensi. Il credito è in questo caso riconosciuto in dipendenza di **contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.**

La misura del credito spettante, sia nel caso delle imprese/professionisti che nel caso di enti non commerciali, corrisponde al **60% o 30 % del canone, a seconda che si tratti, rispettivamente, di contratti di locazione ovvero di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda** comprensivi dell'immobile strumentale.

**Ai fini della maturazione effettiva del credito, il dato letterale della novella continua a dare rilievo al principio di cassa.** Pertanto, l'utilizzo del credito rimane sospeso fino al giorno successivo al versamento della mensilità del canone ([circolare AdE 14/E/2020](#)).

Il credito può essere fruito mediante:

- **utilizzo** in compensazione orizzontale ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#);
- **riporto a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi** dell'anno di sostenimento della spesa;
- **cessione totale o parziale del credito ad altri soggetti**, ivi inclusi locatore/concedente, banche ed altri intermediari finanziari.

La compensazione in F24 del credito **non è soggetta ad alcun limite di quantitativo annuo**, non trovando applicazione le soglie di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e [articolo 34 L. 388/2000](#).

## IMU E TRIBUTI LOCALI

### *Immobili delle scuole paritarie: vita dura per l'esenzione Imu*

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

## QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Continua in giurisprudenza la “battaglia” sulla corretta interpretazione dell'**esenzione Imu** in capo alle **scuole paritarie**.

È infatti dello scorso **4 maggio 2021** la [sentenza n.11651](#) con la quale la **Suprema Corte di Cassazione** è tornata a pronunciarsi affermando che l'**agevolazione** consistente, appunto, nell'esenzione Imu **va riconosciuta solo se la retta pagata** rappresenta un **contributo simbolico inidoneo pertanto a integrare la remunerazione** del servizio fornito, in quanto decisamente inferiore ai costi di gestione.

Occhi quindi puntati sulle **modalità di svolgimento dell'attività**, nel presupposto che comunque sia verificata la **sussistenza dell'elemento soggettivo** alla base dell'agevolazione (e cioè che il **diretto utilizzatore** del bene immobile sia l'ente non commerciale che svolge l'attività di **scuola paritaria**).

Il tema peraltro non è nuovo e coinvolge, in generale, molti casi di attività svolte in **convenzione con la Pubblica Amministrazione** ed in relazione alle quali **una parte del corrispettivo richiesto all'utente viene “integrata” con contributi provenienti, appunto, dalla stessa P.A.**

Già nel 2018, per restare su anni recenti, l'ottava sezione della **CTR Lombardia**, con la **sentenza n. 4400 del 18 ottobre**, ha affermato che non può essere contestata l'**esenzione Ici/Imu** ad un **ente non commerciale** che svolge attività di **scuola dell'infanzia** sulla base di **accordi con l'amministrazione comunale** che prevedono l'erogazione di **contributi in conto gestione** oltre a **vincoli sulle tariffe** in ragione delle **fasce di reddito delle singole famiglie** degli iscritti alla scuola.

Ed è proprio l'esistenza di **vincoli ispirati ad un principio di solidarietà** che impedirebbe all'ente una gestione concorrenziale, fatto che giustifica il riconoscimento dell'esenzione.



Con riferimento ai **contributi in convenzione**, inoltre, secondo i giudici regionali la loro erogazione contribuirebbe a realizzare i medesimi **obiettivi** perseguiti dall'amministrazione comunale con la gestione diretta della scuola.

Nonostante le descritte **argomentazioni espresse** in sede di giurisprudenza di merito, di diverso avviso pare la Corte di Cassazione che a più riprese giudica le stesse **non sufficienti a riconoscere l'esenzione**.

Si parte con la **sentenza n. 3528/2018** nella quale la **Corte di Cassazione** ha stabilito che gli enti non commerciali non sono esonerati dal pagamento delle imposte locali per il mero fatto di essere **accreditati o convenzionati con la pubblica amministrazione**.

La sottoscrizione di una **convenzione con l'ente pubblico**, infatti, **non garantisce** che l'attività venga svolta in forma **non commerciale** e che i compensi richiesti siano **sottratti alla logica del profitto**.

In tali situazioni, pertanto, al fine di valutare l'esenzione, si dovranno verificare con molta attenzione le **caratteristiche dell'attività** svolta dall'ente non commerciale, non essendo sufficiente limitarsi alla verifica dell'esistenza di una **convenzione** con la pubblica amministrazione.

In sintonia con la sentenza testé citata si rinviene anche **l'ordinanza n. 10754/2017** con la quale, sempre la Cassazione afferma che le **scuole paritarie** sono soggette al pagamento dei tributi locali, e quindi non godono dell'esenzione, se l'attività non viene svolta a titolo gratuito o dietro richiesta di una **somma simbolica**.

Più di recente, la Suprema Corte, con **l'ordinanza n. 10124/2019** ha aggiunto un ulteriore e forse decisivo "tassello" alla tesi che **nega l'esenzione dai tributi locali in relazione agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività in convenzione** (qui si trattava dell'**ambito sanitario** ma le considerazioni espresse sono certamente estensibili al caso in commento). Con detta ultima pronuncia dei giudici di legittimità viene infatti **sconfessata** la posizione assunta dal Ministero Economia e Finanze con **l'articolo 4, comma 2, D.M. 200/2012** (che riprende i concetti espressi con precedente **circolare n. 2/DF/2009**), che ha ritenuto sempre svolte con **modalità non commerciali** le attività accreditate, contrattualizzate o convenzionate con la P.A..

Tale provvedimento, infatti, afferma la Cassazione, **non ha valore di legge**, andando quindi al di là dei suoi poteri, posto che [l'articolo 91-bis D.L. 1/2012](#) di cui il D.M. 200/2012 ne contiene l'attuazione, non demanda allo stesso la **definizione del concetto di "modalità non commerciali"** ma unicamente l'individuazione delle **modalità di calcolo nei casi di utilizzazione mista di un immobile**.

Riproponendo i principi espressi nella sentenza, la Cassazione afferma che rientra nella nozione di **attività svolta con modalità commerciali** qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro **pagamento**, da parte dell'utente o di altri (compreso lo



Stato, le Regioni o altre Pubbliche Amministrazioni), di un **corrispettivo funzionale** ed adeguato alla copertura dei costi e alla **remunerazione** dei fattori di produzione.

Per contro, **non è commerciale** l'attività di prestazione di servizi che vengano offerti **gratuitamente**, ovvero dietro pagamento di corrispettivi o **contributi meramente simbolici** o comunque radicalmente inferiori a costi di produzione.

Principi che secondo la Cassazione vanno applicati anche alle attività (sanitarie) **convenzionate**.

E ancora la **Cassazione**, con la **sentenza n. 28578/2020** afferma che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, *"a fare il discrimine ..... è la **retta**"*.

A conferma poi che l'elemento da tenere in considerazione per valutare l'esenzione è sempre e comunque la **modalità di svolgimento dell'attività**, è pure ritornata ad inizio 2021 la **giurisprudenza di merito**.

In particolare, la **CTR Lazio**, con la **sentenza n. 9/11/2021 del 05.01.2021**, sempre in tema di immobile utilizzato come **sede di scuola paritaria**, ha evidenziato come l'esenzione Imu spetti nel caso in cui il **corrispettivo annuo per la frequenza** è *"**significativamente inferiore rispetto al costo medio per studente pubblicato dal Miur**"*. Nel caso specifico, infatti, era emerso che le **retta** pagata dagli allievi della scuola paritaria gestita dall'ente religioso era di 1.900 euro annui, a fronte di un **costo medio per studente** pubblicato dal Miur ammontante ad euro 5.739,17.

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Il registro dei volontari degli enti del terzo settore***

di **Guido Martinelli**

Seminario di specializzazione

## QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Direzione Generale del Terzo settore** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali continua la pubblicazione di **note a chiarimento** delle modalità di applicazione del **codice del terzo settore**.

Con la [nota n. 7180 del 28.05.2021](#) è intervenuto sull'**obbligo** previsto dall'[articolo 17, comma 1, cts](#) di "*iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale*", al fine di confermarne l'esigenza di **vidimazione**.

Purtroppo già qui si perde una prima ottima occasione di chiarire cosa debba intendersi per **attività volontaria non occasionale**.

L'[articolo 17](#) del codice, anche in altro passaggio (**comma 6**: "*ai fini del presente codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni*"), fa riferimento alla **occasionalità che, come è noto, è concetto di difficile traduzione in termini giuridici**.

L'insieme delle due norme porta a due conseguenze:

- che **il volontario occasionale rimane privo di copertura assicurativa**
- **e che non entra nel computo della proporzione tra volontari e lavoratori prevista per le odv e le aps.**

L'assenza di un chiarimento in merito, in special modo per gli aspetti **assicurativi**, potrebbe essere gravida di conseguenze.

Il documento di prassi ricorda poi il [decreto ministeriale 14.02.1992](#) che aveva istituito il registro, allora solo per le organizzazioni di volontariato, che prevedeva **l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine, la bollatura di ogni pagina nonché l'apposizione della dichiarazione da parte della autorità che aveva bollato le pagine circa il numero complessivo**

delle stesse.

Da ciò, ribadito che dette modalità avevano come obiettivo quello di **garantire la veridicità** del documento e **prevenirne l'alterazione**, ricorda che la circostanza che il codice del terzo settore non preveda tali adempimenti *“non significa che tali adempimenti non siano più necessari”*.

La loro previsione è **insita nelle disposizioni di attuazione** dell'obbligo assicurativo che permane e anzi viene **esteso a tutti gli ets che utilizzano volontari**.

Al momento, per quanto noto, tale **adempimento**, così come richiesto, potrà essere svolto solo da un **notaio** con relativi **costi a carico del richiedente**.

L'occasione è ghiotta per fare anche qualche altra considerazione sui **volontari**.

E, più precisamente, il problema che ci si pone è quello di **come individuarli**.

Infatti il **comma 2** del citato [articolo 17](#) li descrive come coloro i quali svolgono la loro *“attività in favore della comunità e di un bene comune... per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo permanente, spontaneo e gratuito ... esclusivamente per fini di solidarietà”*.

Se tale definizione si adatta perfettamente agli **operatori “volontari” degli enti che si occupano di socio assistenziale o di sanitario**, diventa **“meno facile”** adattarla agli **operatori delle associazioni culturali o sportive**.

Infatti, **per queste realtà, prevalgono le finalità egoistiche o comunque di soddisfazione personale**. Basti pensare anche alla circostanza che la riforma dello sport prevede una categoria di **“amatori”** assimilabile a quella dei volontari, che, però, possono **ricevere riconoscimenti economici fino a 10.000 euro l'anno**, a conferma che il concetto di volontariato, per come declinato dall'articolo 17 del codice del terzo settore appare difficilmente applicabile allo sport.

In una **associazione sportiva** (caso classico) in cui associati sono gli atleti (che spesso e volentieri pagano una quota per poter giocare), i **tecnici** (che invece **ricevono compensi per attività sportiva dilettantistica**) e il **direttivo**, rimanente, composto da quattro o cinque persone, è spesso formato da qualche **ex atleta e qualche tecnico** (lavoratore) appare configurabile la fattispecie di cui all'[articolo 35, comma 1, cts](#) per la quale le aps devono avvalersi *“in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati”*?

**Al fine di valutare non tanto l'opportunità per una sportiva di diventare ente del terzo settore ma proprio la possibilità di farlo, l'individuazione di chi siano o possano essere considerati volontari, in conformità alla previsione dell'[articolo 17 cts](#) appare fondamentale**

Analogo ragionamento credo si possa fare per una **filodrammatica**, la quale va in scena in

rappresentazioni a cui si accede mediante **pagamento di un biglietto** o dietro corrispettivo comunque versato dal promotore della iniziativa (ente locale, pro loco, ecc.).

Anche in questo caso avremo **meno lavoratori** (e sarebbe simpatico capire quale sarà la categoria, tra volontari e lavoratori, nella quale collocheremo i **direttori artistici e i collaboratori tecnici** ai quali vengono riconosciuti i compensi di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir](#)) ma sicuramente degli **associati** nei quali **prevale la finalità artistica piuttosto che quella solidaristica**.

Al fine di evitare equivoci, in vista della prossima attivazione del Runts, **una nota ministeriale di chiarimento sul concetto di volontariato, con particolare riferimento al mondo dello sport e della cultura, sarebbe gradita**.

## IMPOSTE INDIRETTE

### ***L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: sanzioni***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Entro **lunedì 31 maggio 2021** occorre effettuare il versamento dell'imposta di bollo di 2 euro per ogni fattura elettronica del primo trimestre 2021, in cui la Natura dell'operazione (senza Iva, ad esempio N3.5) lo richieda e l'importo (senza Iva) superi 77,47 euro.

Ai fini dell'individuazione del **trimestre di riferimento**, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

- la **data di consegna**, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre,
- la **data di messa a disposizione** (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito") è precedente alla fine del trimestre.

È possibile che alcune fatture **datate 31 marzo 2021** non siano state "calcolate" nel primo trimestre ma confluiscono nel secondo, perché la data di consegna è ad esempio 1° aprile.

Anche se inserire queste fatture nel primo trimestre – e quindi anticipare l'imposta di bollo rispetto ai conteggi presenti sul portale "Fatture e corrispettivi" – non configura una violazione, l'Agenzia delle entrate **invita a conformarsi** alle regole sopra indicate, in modo da **evitare la costante squadratura** tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dalla stessa Agenzia; diversamente, eventuali discordanze dovrebbero poi successivamente essere chiarite prendendo contatto con l'Amministrazione.

Si precisa che se l'importo del versamento **non supera 250 euro** è possibile, ma non obbligatorio, rimandare il versamento alla scadenza del trimestre successivo cioè al **30 settembre 2021**.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento con il modello F24 è il **"2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014"** come da [risoluzione 42/E/2019](#).

In sede di compilazione del modello “F24”, il codice è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” **dell’anno 2021**.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento si applica la **sanzione** di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#): *“Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a **sanzione amministrativa pari al trenta per cento** di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, **la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà**. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a quindici giorni**, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”*.

Nel caso di versamento dell’imposta di bollo **omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo** rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle entrate ([articolo 12-novies, comma 1, D.L. 34/2019](#)) trasmette al contribuente una **comunicazione telematica** all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l’importo dovuto per:

- l’imposta di bollo,
- la sanzione prevista dall'[articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997](#), **ridotta a un terzo**,
- gli interessi.

**Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione**, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti. In caso di **definizione entro trenta giorni dalla comunicazione**, la **sanzione su cui applicare la riduzione di un terzo (consulenza giuridica 14/E/2020)** è pari:

- al 30%, se il versamento è eseguito **oltre novanta giorni** dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- al 15%, se il versamento è eseguito **entro novanta giorni** dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- ad un importo pari ad **un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%)**, se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

È possibile effettuare il **ravvedimento operoso** applicando le seguenti sanzioni ridotte previste dall'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#) (la misura su cui applicare le riduzioni disposte va individuata secondo le stesse regole appena richiamate dell'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#)):

1. a) 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel **termine di trenta giorni** dalla data della sua commissione;

a-bis) 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro novanta giorni** dalla data dell'omissione o dell'errore;

1. b) ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore.

I codici tributo utilizzabili sono:

- **2525** -Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – **sanzioni**;
- **2526** – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – **interessi**.

La regola per la quale la sanzione per **ravvedimento operoso è ridotta**, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, non si applica, per i **tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento**.



## PODCASTING

---

### ***I 6 format podcast più apprezzati ed efficaci***

di **Ester Memeo - Podcast Producer**

Il **format podcast** è la **struttura o schema** con cui si sviluppa un **progetto podcast**. Se sei già un ascoltatore probabilmente ti sarai già imbattuto in diverse tipologie di *format*. Ognuno di essi ha caratteristiche differenti e immediatamente riconoscibili che si prestano a un contenuto piuttosto che un altro.

In fase di progettazione, la scelta del *format* con cui ideare il *podcast* determina la scelta editoriale, l'organizzazione delle attività, gli attori coinvolti e, non ultimo, il *budget*.

Tra i vari *format* ho selezionato quelli più apprezzati dal pubblico e i più efficaci in base agli obiettivi di ciascun progetto.

#### **#1 Intervista**

È uno dei format più utilizzati e che continua a riscuotere successo. Si presta ad **approfondire tematiche specifiche** grazie al contributo di un **ospite esperto** in un particolare settore oppure per condividere **esperienze dirette** utili agli ascoltatori.

Se l'intervista è ben preparata, il **clima colloquiale e spontaneo coinvolge il pubblico**. Questo *format* richiede una buona preparazione da parte dello *speaker* sia sulle caratteristiche dell'ospite da presentare sia nella conduzione dell'intervista per far emergere i punti fondamentali e non disperdere la conversazione.

#### **#2 Talk**

*Format podcast* a una voce in cui **emerge la personalità dello speaker**. Il suo modo di argomentare, il tono di voce, la logica di esposizione e lo stile comunicativo sono elementi distintivi che creano una relazione intima tra ascoltatore e *podcaster*.

Spesso è il *format* usato per **fare divulgazione, informare o promuovere il proprio personal branding**. Se lo *speaker* sa vivacizzare la conversazione, il pubblico apprezzerà i contenuti.

### #3 Free talk

La chiacchierata libera è il *format* a **due o più voci dal carattere colloquiale** e informale per eccellenza. È un po' come assistere a una conversazione tra amici in cui si parla di un argomento specifico. Deve esserci un **buon affiatamento tra gli *speaker*** per rendere dinamica la puntata del *podcast*, e in quel caso il coinvolgimento è assicurato.

### #4 Narrativo

Il *format* narrativo immerge l'ascoltatore in un ***mix di suoni e storie*** coinvolgendolo in un **racconto emozionale**. Piace molto al pubblico proprio per l'atmosfera che riesce a trasferire e a far vivere a chi lo ascolta.

Richiede buone capacità narrative e di sound design per ricreare un effetto davvero coinvolgente. Le storie autentiche piacciono sempre. Se sono ben raccontate, arrivano al cuore.

### #5 Fiction

La *fiction* è di sicuro **uno dei più complessi *format*** da realizzare e per questo non se ne producono molti. Sono necessarie **competenze tecniche** sia per la parte autoriale che per il *sound design* e il doppiaggio.

Le storie sono verosimili, nascono dalla creatività degli autori, e trascinano il pubblico nell'ascolto proprio come se fossero serie TV.

### #6 Repurposed content

Detto anche *catch-up* è la **trasposizione in audio di un contenuto originariamente nato per altri media**. Si differenzia dagli altri perché non è inedito. È il caso degli *youtuber* che pubblicano gli audio dei loro video in formato *podcast* oppure delle trasmissioni radiofoniche riascoltabili in differita dagli utenti.

---

Il *podcast* è un prodotto creativo

e nessuno vieta di mixare tra loro alcuni format.

**L'importante è che metta al centro l'utente.**

